

1 . Proprietà intellettuale dei risultati

1.1. La proprietà intellettuale dei risultati è in contitolarità per il 50% di _____ *nome Società/ ente* e per l'altro 50% del Dipartimento di _____
_____ *nome Società/ ente* e Dipartimento di _____ decideranno congiuntamente la registrazione o il mantenimento di una protezione per quella Proprietà Intellettuale, inclusa la stesura e registrazione di applicazioni brevettuali per un qualunque risultato. Le relative spese saranno al 50% tra _____ *nome Società/ ente* e Dipartimento di _____

Nel caso in cui una terza parte quale uno studente o altro contraente venga coinvolto nel progetto, la parte che ha coinvolto il soggetto terzo garantisce che quest'ultimo cederà ogni suo eventuale diritto patrimoniale di proprietà intellettuale sui risultati a _____ *nome Società/ ente* per il 50% e al Dipartimento di _____ per l'altro 50%. Eventuali somme dovute per legge o per accordo ai soggetti terzi coinvolti nel Progetto, in quanto autori di risultati di proprietà intellettuale spetteranno e saranno a carico esclusivo della parte che ha coinvolto il soggetto terzo nel Progetto.

1.2 _____ *nome Società/ ente* ha un diritto di opzione per l'acquisto a titolo oneroso della quota di proprietà intellettuale spettante al Dipartimento di _____. Il Dipartimento potrà chiedere con richiesta scritta che _____ *nome Società/ente* eserciti con comunicazione scritta entro 120 giorni dalla ricevuta richiesta il diritto di opzione, che in caso di mancato esercizio si intenderà decaduto trascorso il termine sopraindicato. In caso di disaccordo, il prezzo sarà determinato da un arbitratore nominato tra le parti di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di _____. L'arbitratore dovrà determinare il prezzo in base all'effettivo valore economico di mercato della proprietà intellettuale trasferita.

1.3 Ciascuna delle parti che abbia avuto notizia del raggiungimento di un risultato ritenuto brevettabile lo comunicherà prontamente per scritto con documentazione adeguata alla comprensione, all'altra parte. Gli altri risultati che si ritengono non brevettabili saranno comunicati nei rapporti previsti alla clausola 2.4.

1.4 Le parti hanno facoltà di utilizzare ciascuna liberamente in attività economica i risultati, a condizione che questo utilizzo non comporti perdita della proprietà intellettuale e riconoscendo un giusto corrispettivo all'altra parte per la licenza d'uso della quota di questo utilizzo. La concessione a soggetti terzi di licenze esclusive e non esclusive deve essere stabilita congiuntamente dalle parti

1.5 In conformità a quanto previsto dalla legge italiana le parti possono liberamente utilizzare i risultati ottenuti a fini sperimentali di ricerca e di insegnamento.

1.6 Le informazioni segrete ai sensi degli articoli 98 e 99 d.lg.vo 10.02.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale) sono anch'esse rientranti nella proprietà intellettuale in contitolarità tra _____ e Dipartimento di _____

1.7 L'accordo è regolato dalla legge italiana. In caso di controversia giudiziaria iniziata dall'Università di Pisa è competente il Tribunale di _____. In caso di controversia giudiziaria iniziata da _____ *nome Società/ente* è competente il Tribunale di _____

2. Pubblicazioni universitarie

2.1 I ricercatori autori della ricerca possono pubblicare a loro nome per scritto o oralmente i risultati delle loro ricerche solo in presenza di una preventiva autorizzazione scritta di _____ *nome Società/ente*. e Dipartimento di _____, in base a domanda scritta presentata dal ricercatore interessato con allegato il contenuto essenziale della pubblicazione. Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione _____ *nome Società/ente* e Dipartimento di _____ dovranno rispondere per scritto con adeguata motivazione entro il termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale l'autorizzazione si riterrà concessa. In caso di rifiuto della pubblicazione è fatto salvo al ricercatore interessato di promuovere un giudizio arbitrale rimettendo la controversia dinanzi ad un arbitro unico nominato tra le parti di comune accordo, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di _____, che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla sua nomina.

2.2 Non è necessaria la preventiva autorizzazione per la pubblicazione di ricerche il cui contenuto sia già completamente caduto in pubblico dominio, comprese le domande di brevetto già rese accessibili al pubblico.

2.3 Le parti si obbligano al rispetto da parte dei propri ricercatori di quanto previsto al punto 5.2, rispondendo anche direttamente per eventuali violazioni. A tal fine le Parti si impegnano a far sottoscrivere ai propri ricercatori coinvolti nel Progetto una dichiarazione di conformità a quanto previsto in questo punto 5.